

COMUNE DI RUSSI  
(Provincia di Ravenna)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI RUSSI E \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
\_\_\_\_\_, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/1991

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Russi, presso la Residenza Municipale, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune di Russi, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentato da  
\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato a norma dell’art. \_\_\_\_\_ dello  
Statuto Comunale ed in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

E

La/Il Cooperativa sociale /Consorzio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta/o all’Albo Regionale delle  
Cooperative Sociali della Regione \_\_\_\_\_, come  
da provvedimento \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
rappresentato/o da \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della  
Cooperativa/Consorzio stessa/o

PREMESSO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si conviene e stipula quanto segue

## **Articolo 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio**

Il Comune di Russi affida a \_\_\_\_\_ **il servizio di Pulizia di Bagni Pubblici, Stazioni e Camera Mortuaria di seguito descritto**, da gestire secondo quanto stabilito nella presente convenzione ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il servizio è finalizzato a garantire la pulizia dei bagni pubblici, della camera mortuaria e delle stazioni ferroviarie di Russi e Godo.

È altresì finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 381/1991.

### **1.1 Oggetto del servizio**

Il servizio consiste in:

- APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEL BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA GRAMSCI;
- PULIZIA E DECORO NELLE DUE STAZIONI FERROVIARIE DI RUSSI E GODO;
- PULIZIA CAMERA MORTUARIA;

Complementare ai suddetti servizi sarà il servizio di PUBBLICHE AFFISSIONI

### **1.2 Modalità di esecuzione del servizio di pulizia**

Gli interventi di pulizia devono essere eseguiti a regola d'arte, garantendo che i locali e gli spazi oggetto del servizio siano sempre in condizioni di accurata pulizia ed igiene e che gli immobili ed i beni ivi presenti non subiscano danneggiamenti o deterioramenti.

Gli interventi di **pulizia ordinaria** devono essere eseguiti presso gli immobili di seguito indicati con le seguenti cadenze:

- **Bagni Pubblici: 7 gg./settimana**
- **Stazione di Russi: 5 gg./settimana**
- **Stazione di Godo: 3 gg./settimana**
- **Camera Mortuaria: 2 gg./settimana**
- **(Affissioni: in base alle richieste pervenute all' Ufficio Urp/Anagrafe)**

I servizi oggetto di affidamento sono meglio descritti negli allegati tecnici che fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- 1) Disciplinare Pulizia BAGNI PUBBLICI\_
- 2) Disciplinare Pulizia STAZIONI FERROVIARIE\_
- 3) Disciplinare Pulizia CAMERA MORTUARIA\_
- 4) Disciplinare Pubbliche Affissioni

### **1.3 Quantificazione delle prestazioni**

Il monteore indicativo *massimo* per lo svolgimento delle attività di pulizia sopra esplicitate è pari a **1412** ore annue. Il corrispettivo verrà erogato sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate in allegato alle fatture, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 5.

E' facoltà del Comune richiedere all'affidatario l'esecuzione di interventi di pulizia di carattere straordinario legati a contingenze e necessità non prevedibili, anche in locali e spazi non compresi tra quelli elencati al precedente articolo 1.1. L'affidatario si obbliga ad eseguire tali interventi alla stessa tariffa oraria, sulla base dell'offerta formulata in sede di gara.

### **1.4 Attrezzature e materiali**

L'affidatario espletterà il servizio utilizzando attrezzature e materiali in propria dotazione e/o disponibilità.

Le attrezzature e i materiali impiegati dovranno essere conformi alla vigente normativa, compresa quella in materia di sicurezza.

Le attrezzature e i materiali dovranno essere altresì pienamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e dotati degli accessori eventualmente necessari al fine di proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'affidatario sarà responsabile della custodia delle proprie attrezzature e materiali, così come dei propri prodotti.

Il Comune di Russi non risponderà di eventuali danni o furti.

### **1.5 Prodotti per il servizio di pulizia**

La fornitura dei prodotti necessari per l'espletamento del servizio (detergenti, disinfettanti, prodotti igienici vari ecc.) è a carico dell'affidatario, così come la fornitura dei prodotti per i servizi igienici, che dovranno essere costantemente ed adeguatamente riforniti di carta igienica, sapone liquido e salviette o rotoli/asciugamani.

L'affidatario è tenuto a utilizzare e fornire prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" di cui al DM 51 del [29 gennaio 2021](#).

### **1.6 Custodia degli stabili e altre disposizioni**

L'affidatario, e per esso il personale addetto, ai fini dello svolgimento del servizio ha la possibilità di accedere direttamente ai locali oggetto della presente convenzione. Esso ha, di conseguenza, il dovere di chiudere le porte di accesso, le finestre ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo. E' pertanto fatto obbligo agli addetti di verificare che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre e qualsiasi altro tipo di accesso siano regolarmente chiusi verso l'esterno.

Il Comune consegna all'affidatario le chiavi delle diverse porte di accesso agli immobili e ai locali oggetto del servizio; le chiavi, così come gli eventuali duplicati realizzati a spese dell'affidatario e nei limiti strettamente necessari, devono essere custodite scrupolosamente e riconsegnate al Comune al termine della convenzione, senza necessità di specifica richiesta e senza alcun indugio.

Nello svolgimento del servizio, il personale addetto è tenuto, tra l'altro, all'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. spegnere le luci dei locali in assenza e comunque al termine delle attività;
2. segnalare tempestivamente eventuali problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio, come pure eventuali guasti elettrici, idraulici, di illuminazione o di altra natura, riscontrati durante l'attività.

### **1.7 Personale addetto**

L'affidatario è tenuto ad assegnare al servizio personale idoneo ed in possesso delle cognizioni teorico-pratiche necessarie al corretto svolgimento delle attività, nel rispetto degli standard previsti nella presente convenzione.

Il personale deve prestare servizio in divisa da lavoro e comunque in tenuta decorosa, curata e pulita, e deve essere dotato di tesserino di riconoscimento ai sensi di legge.

E' fatto divieto assoluto agli addetti al servizio di prendere visione di pratiche, documenti e corrispondenza, ovunque riposti. E' fatto altresì divieto assoluto di divulgare presso soggetti terzi eventuali dati o informazioni di cui si venga a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Gli operatori impiegati rispondono del loro operato all'affidatario, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con la presente convenzione.

E' facoltà del Comune richiedere all'affidatario, in qualsiasi momento, la sostituzione di un operatore, in caso di accertata inidoneità dello stesso a svolgere le mansioni assegnate o comunque in caso di ripetute ed accertate inadempienze, nonché per comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In caso di assenza, anche improvvisa, degli addetti, l'affidatario è tenuto a garantirne la sostituzione.

## **Articolo 2 – Inserimento lavorativo di persone svantaggiate**

Come già indicato al precedente articolo 1, il servizio oggetto della presente convenzione è finalizzato anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 381/1991.

E' fatto obbligo pertanto all'affidatario di dare attuazione, nell'espletamento del servizio, a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, con particolare riferimento all'"Inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

E' fatto obbligo all'affidatario di rendicontare al Comune di Russi l'esito del monitoraggio degli inserimenti lavorativi con cadenza almeno semestrale.

## **Articolo 3 – Obblighi a carico dell'affidatario**

L'affidatario si obbliga:

1. ad espletare il servizio secondo quanto previsto al precedente art.1 ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara;
2. ad assumere servizio entro e non oltre il giorno \_\_\_\_;
3. a garantire la presenza e le prestazioni dei propri operatori;
4. in caso di sostituzione definitiva di un operatore, a darne comunicazione per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo, prevedendo opportuni passaggi delle consegne;
5. ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, i vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo;
6. a garantire, in particolare, il pieno rispetto degli obblighi in materia di contribuzione previdenziale;
7. **CLAUSOLA SOCIALE:** ad assumere il personale dipendente al servizio del precedente affidatario, dando applicazione a quanto previsto dalla clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo; **tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta.** La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza della cooperativa subentrante. Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un **progetto di assorbimento** di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. La mancata presentazione del progetto, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e conseguente volontà di presentare un'offerta

condizionata, inammissibile per le gare pubbliche, circostanza che impone l'esclusione dalla gara stessa.

8. a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, ad adottare le misure di prevenzione dei rischi da interferenze di cui ai Documenti Unici di Valutazione dei Rischi Interferenti **(DUVRI) allegati alla presente convenzione** come sua parte integrante e sostanziale e a segnalare tempestivamente al Comune di Russi qualsiasi problematica dovesse insorgere in merito;
9. a garantire il mantenimento della percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
10. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/1991 per prestazioni complementari.

#### **Articolo 4 – Durata dell'affidamento**

L'affidamento di cui alla presente convenzione ha durata dal 01/7/2021 e validità fino al 31/12/2024.

#### **Articolo 5 - VALORE STIMATO – CORRISPETTIVO.**

1. Per la gestione del servizio il Comune di Russi corrisponderà all'affidatario un importo pari all'offerta economica presentata in sede di gara, in ribasso rispetto alla base d'asta stabilita per ogni anno in € 31.723,69 + IVA al 22% (totale IVA inclusa € 38.702,90), per un totale riferito a tutto il periodo fino al 31/12/2024, pari ad € 111.032,90 + IVA al 22% (totale IVA inclusa € 135.460,14), oltre € 993,57 per i costi per la sicurezza da rischi interferenti, non assoggettabili a ribasso.

Tale base d'asta ricomprende tutte le spese a carico dell'affidatario per la fornitura del servizio, comprese quelle relative alle attrezzature, materiali e prodotti di cui ai precedenti artt. 1.4 e 1.5.

2. L'importo stimato complessivo dell'affidamento – che tiene conto ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di tutte le opzioni di seguito previste ammonta ad € 201.422,82 + IVA al 22% (totale IVA inclusa Euro 245.735,84) ed è stato determinato come segue:

- Importo stimato per il servizio di cui alla presente convenzione:

\* importo stimato complessivo per anno pari ad € 31.723,69 (IVA di legge esclusa);

\* importo stimato per i 3 anni e sei mesi di durata della convenzione prevista (base di gara) pari a € 111.032,90 (IVA di legge esclusa);

- Opzione - art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 - relativa all'eventuale affidamento del servizio di affissioni come descritto nell'allegato n. 4 alla presente convenzione.

Importo stimato per anno pari ad € 9.950,00 (IVA di legge esclusa); stima per i 3 anni e sei mesi di durata della convenzione pari a € 34.825,00 (IVA di legge esclusa);

- Ipotesi di rinnovo - art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 - per un periodo di ulteriori di n.1 anno (fino al 31/12/2025).

Importo stimato pari ad € 31.723,69 (IVA di legge esclusa);

- Ipotesi di eventuale riaffidamento dell' opzione (servizio affissioni) a seguito di rinnovo - art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 - per un periodo di ulteriore n. 1 anno (fino al 31/12/2025).

Importo stimato pari ad € 9.950,00 (IVA di legge esclusa);

- Opzione di proroga tecnica art. 106, comma 11 del D.lgs n. 50/2016 per ulteriori 4 mesi (fino al 30/4/2026). Importo stimato pari ad € 13.891,23 (servizio affissioni compreso) (IVA di legge esclusa).

La Stazione Appaltante pertanto in base a quanto sopra esposto si riserva di aumentare l'importo della convenzione per le esigenze sopra descritte, rispetto al corrispettivo stimato a base di gara, senza che la cooperativa possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.

Rispetto alla opzione contrattuale relativa al servizio di affissione, qualora la stazione appaltante decida di esercitarla, la cooperativa è tenuta ad eseguirle alle condizioni economiche indicate nel prospetto – allegato 1 al "Progetto" applicando il ribasso offerto in sede di gara per la parte di servizio attivato a "misura".

Le opzioni di cui ai precedenti punti rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di non richiederle la cooperativa non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Le opzioni relative alle variazioni in aumento potranno essere esercitate, sia durante i tre anni di durata dell'appalto, sia durante gli anni relativi al rinnovo del contratto.

L'entità ed il volume del servizio sopra indicata ha comunque valore indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese (salvo quanto previsto per il servizio affissioni).

Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del R.U.P., la cooperativa dovrà immediatamente provvedere – a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.

Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/16 - art.106.

3. Il corrispettivo verrà erogato sulla base delle ore di prestazione effettivamente svolte e rendicontate in allegato alle fatture mediante apposito prospetto riportante gli interventi effettuati, suddivisi per sedi di servizio.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo la stipula formale della convenzione. La fatturazione avverrà a cadenza mensile. Le fatture verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

Il termine di pagamento delle fatture dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alle prestazioni richieste e/o eseguite.

#### **Articolo 5-bis - Revisione prezzi.**

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta e a partire dal secondo anno di affidamento, ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera, in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dalla cooperativa per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione, che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali

per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto).

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo.

### **Articolo 6- Verifiche e controlli**

Il Comune di Russi si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sull'effettivo svolgimento delle prestazioni, sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente convenzione e sulla qualità del servizio reso.

Il Comune eserciterà le proprie funzioni di controllo con le modalità che riterrà più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso i locali oggetto del servizio, senza preavviso alcuno ed avvalendosi di propri operatori.

Il Comune verificherà la qualità del servizio reso anche mediante la conduzione di indagini di gradimento dell'utenza e l'attivazione di un sistema di gestione dei reclami. L'affidatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione all'organizzazione e svolgimento di tali attività.

L'affidatario è tenuto altresì ad attivare i sistemi di controllo, verifica e monitoraggio della qualità del servizio proposti all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

### **Articolo 7 – Responsabilità**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino al Comune di Russi o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'affidatario.

I danni arrecati alle proprietà comunali nell'espletamento del servizio verranno contestati per iscritto all'affidatario, che avrà cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della comunicazione per far pervenire al Comune le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il danno verrà addebitato all'affidatario.

L'accertamento del danno verrà effettuato in contraddittorio. A tale scopo verranno comunicate all'affidatario, con un anticipo di almeno 24 ore, la data e l'orario delle operazioni di accertamento; qualora l'affidatario non si presenti, l'accertamento avrà luogo comunque e verrà redatto il relativo atto di constatazione del danno. Tale atto costituirà titolo sufficiente ai fini del risarcimento del danno da corrispondersi da parte dell'affidatario, e dell'applicazione della penale indicata al successivo art. 11.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità nei confronti di terzi, persone o cose, saranno altresì coperte dalla polizza assicurativa di cui al successivo art. 8.

### **Articolo 8 – Assicurazioni**

L'affidatario si obbliga a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale minimo di € 1.000.000. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio del servizio. L'attivazione della polizza non esonera l'affidatario dalle proprie responsabilità, né dal rispondere di quanto non coperto – del tutto o in parte – dalla polizza stessa.

### **Art.9 - Scioperi**

L'affidatario è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di eventuali scioperi dei dipendenti e a garantire tutte le prestazioni essenziali, se ed in quanto previste.

### **Art. 10 – Cessione e subappalto**

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 (nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto) e deve essere preventivamente indicato dalla cooperativa in sede di offerta.

### **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Russi ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art. 12 – Inadempimenti e penali – esecuzione in danno**

Qualora l'affidatario non esegua il servizio a regola d'arte e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui alla presente convenzione, il Comune di Russi procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione formale, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. nel caso in cui il personale preli servizio senza divisa da lavoro e/o tesserino di riconoscimento: penale di € 50,00 al giorno e per ogni caso di inadempienza;
2. nel caso in cui le operazioni di pulizia, sia ordinaria che periodica, non vengano svolte, parzialmente o per intero, oppure vengano svolte in forma non corretta: penale di € 150,00 al giorno, per ogni caso di inadempienza e per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione di quanto non effettuato, oltre le 24 ore dal momento della segnalazione scritta all'affidatario;
3. nel caso in cui vengano utilizzati prodotti non conformi alle caratteristiche di cui al precedente art. 1.5: penale di € 50,00 al giorno e per ogni caso di inadempienza; in caso di recidiva, ovvero a partire dalla quarta infrazione accertata, la penale verrà raddoppiata;
4. nel caso in cui non si provveda, al termine delle operazioni di pulizia, a chiudere porte, finestre e altri accessi agli immobili e ai locali: penale di € 50,00 al giorno e per ogni caso di inadempienza; in caso di recidiva, ovvero a partire dalla quarta infrazione accertata, la penale verrà raddoppiata;
5. nel caso in cui vengano danneggiate proprietà comunali: penale pari al 10% dell'ammontare del danno, in aggiunta a quanto già previsto al precedente articolo 7;
6. nel caso in cui non sia rispettato l'obbligo di cui al precedente art. 3 punto 5: penale di € 500,00 per ogni addetto, per la prima infrazione accertata; penale di € 1.000,00 per ogni addetto per eventuali ulteriori infrazioni;
7. nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione: penale di € 200,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno detratte dal corrispettivo pattuito, al momento del primo pagamento mensile utile, oppure verranno applicate tramite escussione della cauzione

di cui al successivo art. 14, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 14.

L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Qualora il prestatore dei servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto della presente convenzione con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra cooperativa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

### **Art. 13 – Risoluzione e recesso della convenzione**

L'aver riportato più di tre penali in un semestre costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile e legittima il Comune a procedere ai fini della risoluzione della convenzione.

La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- applicazione, in un semestre, di cinque penali per mancato o non corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, come da precedente art. 12, comma 2, punto 2;
- applicazione, in un semestre, di cinque penali per mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 3, punto 5, come da precedente art. 12, comma 2, punto 6;
- mancato rispetto, in generale, delle leggi, norme e regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'affidatario;
- cessione totale o parziale della convenzione;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai termini dell'art.1453 e segg. del Codice Civile.

Nei suddetti casi il Comune sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo delle prestazioni eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali ulteriori danni conseguenti l'inadempimento.

L'affidatario riconosce al Comune di Russi la facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, senza diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo, salvo che per il lavoro prestato. Tale facoltà è esercitata per iscritto a mezzo raccomandata a/r, che dovrà pervenire all'affidatario almeno trenta giorni prima della data di cessazione anticipata della convenzione.

## **Art. 14 – Cauzioni**

### **Garanzia provvisoria**

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta dei concorrenti dovrà essere obbligatoriamente corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due) dell'importo del servizio a base di gara.

### **Garanzia definitiva**

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fideiussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte del Comune.

**Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione**, la cooperativa deve provvedere immediatamente al **reintegro** dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, pena, in difetto la risoluzione del contratto.

Il Comune può rivalersi a titolo esemplificativo sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per eliminare i negativi effetti dell'inadempimento della cooperativa;
- copertura delle penalità previste da presente capitolato;
- spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza della cooperativa;
- risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento della cooperativa.

## **Art . 16 – Codice di Comportamento e Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**

La cooperativa assicura il rispetto:

- dell'art 3 del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto; e si impegna al rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento del Comune di Russi, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi;
- del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto il 15/06/2020, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi.

## **Art . 17 – Applicazione art. 110 del D.lgs n. 50/2016**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

## **Art . 18 - Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione, compresi gli oneri tributari, sono a totale carico dell'affidatario.

## **Art. 19 - Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 20 - Rinvio**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Allegati: DUVRI e CAPITOLATI TECNICI

**PER L’AFFIDATARIO**

**PER IL COMUNE DI Russi**

## **SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI, STAZIONI E CAMERA MORTUARIA**

**“DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”**  
**(ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento Europeo**  
**679/2016)**

Nell'ambito del servizio oggetto del capitolato sopra citato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento (di seguito "Titolare").

Con la stipula del Contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà pertanto intendersi designato quale responsabile del trattamento di tali dati effettuato, con o senza strumenti elettronici o comunque automatizzati o comunque diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali di cui al capitolato

L'Aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento (di seguito anche "Responsabile"), operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), ai sensi dell'art. 28 dello stesso deve svolgere l'attività sopra indicata attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

### **Natura e finalità del trattamento**

Il Responsabile deve trattare i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, nei limiti temporali strettamente connessi allo stesso, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal proposito si intende che, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

### **Categorie di interessati e tipologie di dati personali**

Le categorie di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del Capitolato, sono le persone che si rivolgono al servizio sia direttamente che per il tramite di familiari o altre persone comunque nell'interesse dei destinatari stessi.

In particolare, le categorie di dati personali oggetto di trattamento potranno essere dati anagrafici, sanitari, economici, giudiziari.

### **Istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'Interessato.

É vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali. Il Responsabile si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati la cui titolarità è riconducibile alla Stazione Appaltante, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire, e non consentire che altri soggetti eseguano,

copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione del Contratto. Il Responsabile s'impegna, altresì, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e, comunque, a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ai dati.

Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare ogni eventuale nuovo trattamento da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge.

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti da parte degli Interessati che siano state rivolte al Titolare. In particolare il Responsabile si impegna a collaborare e a predisporre le misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito, nel più breve tempo possibile, alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento (artt. 12-23). I

Il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare eventuali reclami e/o richieste da parte degli interessati.

Il Responsabile deve, inoltre, avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, richieste di informazioni e/o di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo e/o dall'Autorità giudiziaria che coinvolgano i dati oggetto della presente designazione, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto.

Parimenti, il Responsabile deve collaborare con il Titolare per garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti che l'Autorità di Controllo dovesse assumere a seguito di ispezioni o reclami e per porre in essere tutto quanto in essi disposto.

In ogni caso il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti del Regolamento e a consentire e coadiuvare le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi autorizzato.

Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartita dal Titolare sia posta in violazione del Regolamento o di altra disposizione nazionale e/o dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali, ne da immediata comunicazione al Titolare.

### **Sicurezza del trattamento**

Il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare attenendosi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza.

Il Responsabile deve inoltre coadiuvare il Titolare adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tener conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile deve:

- a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza ;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura; ;
- c) adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.

Il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare di qualunque fatto e/o atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati e evidenziando gli interventi che ritiene necessari.

Il Responsabile deve, in ogni caso, procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate e deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile deve fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del Registro dei trattamenti tenuto dal Titolare e, qualora sia previsto dalla normativa, si impegna a tenere ed aggiornare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare e contenente tutte le informazioni indicate dall'art. 30 del Regolamento.

Il Responsabile è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste le sanzioni di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento, salvo altre. Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere, lo stesso risponderà personalmente per un importo pari alla sanzione che il Titolare dovesse aver subito a causa del suo comportamento, nonché per il danno causato qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento, o da altra fonte normativa, o abbia agito in modo difforme alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

### **Data breach**

In caso di qualsivoglia violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Responsabile deve informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare non appena sia venuto a conoscenza della violazione, in modo da consentire al Titolare di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento, agli articoli citati, per la notifica alle Autorità di controllo e, nei casi previsti dalla norma, agli interessati.

Il Responsabile deve fornire a mezzo PEC al Titolare tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei suddetti obblighi di notifica,

Il Responsabile deve inoltre fornire al Titolare tutte le informazioni che consentano a quest'ultimo di assolvere all'obbligo di documentare qualsiasi violazione dei dati personali. Tale documentazione consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento.

Il Responsabile si impegna a predisporre:

idonei piani di formazione per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, fornendo loro appropriate istruzioni sul comportamento da tenere per la prevenzione e la gestione di eventuali violazioni dei dati;

adeguate procedure che, in caso di violazione dei dati, garantiscano la continuità operativa aziendale e il ripristino dei dati.

### **Persone autorizzate al trattamento e Amministratore di Sistema**

Il Responsabile deve nominare per iscritto i soggetti che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, sotto l'autorità diretta del Responsabile, sono autorizzati al trattamento dei dati personali e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, trasmettendo poi al Titolare copia di tali atti.

Il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite con il capitolato anche da parte dei soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità e che abbiano accesso a dati personali. Il Responsabile deve inoltre garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo al termine del loro rapporto di lavoro con il Responsabile.

Il Responsabile è tenuto altresì a vigilare sull'osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati al trattamento della cui opera si avvale nonché degli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile deve conservare copia dell'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, degli Amministratori di Sistema e trasmettere lo stesso al Titolare.

Il Responsabile si impegna a fornire ai soggetti indicati, un'adeguata formazione sugli obblighi imposti dalla legge e sulle misure di sicurezza.

### **Designazione di eventuali ulteriori Responsabili (Sub-Responsabili)**

Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi di ulteriori responsabili (sub-responsabili) del trattamento per l'esecuzione delle attività oggetto del Capitolato che comporta trattamento dei dati personali per conto del Titolare. L'eventuale nomina deve essere comunicata al Titolare del trattamento a mezzo PEC. Il Titolare ha il diritto di opporsi in ogni momento alla designazione del Sub-Responsabile.

La designazione di ulteriori responsabili deve avvenire, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico che imponga al soggetto nominato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente documento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora l'altro responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

### **Durata della nomina**

La designazione di cui al presente documento e la conseguente autorizzazione al trattamento dei dati per conto del Titolare è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza, anche se per qualsiasi motivo anticipata. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia intervenuta, della nomina, il Responsabile sarà, comunque, vincolato al rispetto della riservatezza dei dati personali e alla loro protezione.

### **Ulteriori disposizioni**

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le istruzioni impartite al Responsabile dandone comunicazione scritta.

Il Titolare ha diritto di poter svolgere, anche per il tramite di terzi, attività ispettiva sul rispetto delle istruzioni impartite, dei compiti assegnati e della normativa, anche presso le sedi (anche solo operative) del Responsabile e dei Sub-Responsabili. Il Responsabile acconsente sin d'ora e collabora alle attività ispettive. A tal fine il Responsabile si obbliga ad ottenere le necessarie autorizzazioni anche dai suoi eventuali fornitori e/o Sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna a documentare con cadenza annuale il possesso delle garanzie necessarie per il trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile invia una PEC al Titolare allegando quanto necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Nessun onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività illustrate nel presente documento (o comunque ad esse collegate o da esse derivanti) o da compiersi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa applicabile.